



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BERNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2020

Delega al Governo per l'efficientamento e la semplificazione dell'attuale sistema di recupero dei crediti relativi alle spese di giustizia

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale sistema di recupero dei crediti relativi alle spese di giustizia sta dimostrando, soprattutto negli ultimi anni, la sua totale inefficienza.

Gli stessi, al censimento del 2017 (ultimo disponibile in base alla circolare del Ministero della giustizia 4 agosto 2017, prot. 0147874.U), ammontavano a 11.472 milioni di euro (per carico complessivo nazionale iscritto a ruolo per gli anni 2000-2016).

Di questi, lo Stato risulta recuperare (al netto degli sgravi pari a 1.824 milioni di euro) soltanto il 6 per cento (pari a 614 milioni di euro) in tempi lunghissimi e con una procedura onerosa che coinvolge tre diversi soggetti: le cancellerie degli uffici giudiziari (che trasmettono ad Equitalia Giustizia Spa gli atti processuali costituenti il titolo dei crediti); la società Equitalia Giustizia Spa (che in forza di convenzione con il Ministero della giustizia quantifica il credito sulla base degli atti trasmessi e forma le partite di credito da iscrivere a ruolo); l'ente pubblico economico « Agenzia delle entrate - Riscossione » (sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, che cura le procedure di recupero di crediti iscritti a ruolo).

Il presente disegno di legge, composto da tre articoli, muove dall'esigenza di rendere più semplice ed efficiente l'attuale sistema

di recupero dei crediti relativi alle spese di giustizia.

L'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'efficientamento e la semplificazione dell'attuale sistema di recupero dei crediti relativi alle spese di giustizia, ad esclusione dei crediti aventi titolo in provvedimenti giurisdizionali penali, per la speciale disciplina delle pene pecuniarie e per la natura di sanzione economica accessoria alla pena riconosciuta alle spese processuali.

L'articolo 2 prevede che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dell'attuale sistema di recupero dei crediti relativi alle spese di giustizia siano adottati nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi.

L'articolo 3 stabilisce che dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'efficientamento e la semplificazione dell'attuale sistema di recupero dei crediti relativi alle spese di giustizia, anche mediante il coordinamento tra le disposizioni introdotte dai medesimi decreti legislativi e le altre leggi dello Stato, le disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile, nonché le disposizioni contenute in leggi speciali, in modo da renderle ad esse conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura di cui al comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e cri-

teri direttivi per essa stabiliti dall'articolo 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che siano esclusi i crediti aventi titolo in provvedimenti giurisdizionali penali, per la speciale disciplina delle pene pecuniarie e per la natura di sanzione economica accessoria alla pena riconosciuta alle spese processuali;

b) prevedere che i crediti di dubbia esigibilità possano essere ceduti *pro soluto* a società private esterne accreditate che, dopo aver quantificato il credito sulla base degli atti trasmessi dalle cancellerie, riconoscono al Ministero della giustizia una percentuale del credito, in misura non inferiore a quella media del recupero attuale;

c) prevedere un sistema di razionalizzazione dei costi e delle attività connesse al recupero dei crediti di Equitalia Giustizia Spa e dell'Agenzia delle entrate - Riscossione;

d) prevedere un sistema di alleggerimento degli oneri delle cancellerie degli uffici giudiziari che trasmettono ad Equitalia Giustizia Spa gli atti processuali costituenti il titolo dei crediti;

e) prevedere una revisione delle attuali regole di contabilità pubblica che non consentono la rinuncia ai crediti erariali.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I decreti legislativi di attuazione della delega conferita dalla presente legge sono corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi. I decreti legislativi dai quali derivano eventuali nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

€ 1,00